

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2010, n. 68-703

**Approvazione dei dati di produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi al 2009.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

La Regione Piemonte per l'espletamento delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento necessita di una serie di informazioni in materia di rifiuti urbani, aggiornate con cadenza annuale. Per tale scopo è stato istituito l'Osservatorio Regionale Rifiuti, con compiti di raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi in materia di rifiuti anche attraverso il coordinamento delle attività delle province in un più ampio disegno di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Per l'acquisizione delle informazioni sui rifiuti urbani è stato istituito nel 2001 il Sistema Informativo Regionale Rifiuti (SIR) di rilevamento che coinvolge i Consorzi di Bacino rifiuti e gli Osservatori Provinciali Rifiuti ed è finalizzato all'acquisizione di un elevato numero di informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani piemontesi; in particolare il sistema rileva le quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati raccolte annualmente a livello di comunale. Tali informazioni relative all'anno 2009 sono contenute nell'Allegato 1 e costituiscono parte integrante alla presente deliberazione.

L'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. stabilisce che l'obiettivo di raccolta differenziata (RD) da raggiungere entro il 31 dicembre 2008 è il 45%: per la verifica del raggiungimento di tale obiettivo occorre fare riferimento ai dati di produzione dei rifiuti urbani del 2009.

Al fine di omogeneizzare il calcolo della RD, nelle more dell'individuazione di un metodo nazionale, con deliberazione di Giunta regionale n. 43-435 del 10 luglio 2000 è stato individuato un metodo di calcolo regionale, come previsto dalla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 e s.m.i..

La legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 e s.m.i. dispone che gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti a livello nazionale siano raggiunti in ciascun Comune ed inoltre che il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporti a carico del Comune l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura di 0,30 Euro ad abitante per ogni punto percentuale inferiore agli obiettivi di raccolta previsti. Per calcolare il raggiungimento degli obiettivi la stessa legge prevede la possibilità di considerare anche la riduzione della produzione rifiuti; in particolare la percentuale di riduzione viene calcolata sulla base della produzione pro capite a livello comunale rispetto alla produzione pro capite a livello di ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO).

Inoltre per tener conto di specifiche peculiarità del territorio quali ad esempio la variazione di popolazione dovuta a flussi turistici, con deliberazione di Giunta regionale n. 20-13488 del 27 settembre 2004 è stata adottata una misura correttiva relativa agli abitanti equivalenti che permette di mitigare situazioni in cui la produzione di rifiuti pro capite sia decisamente superiore alla media a causa di presenza di abitanti non residenti.

Ai fini della individuazione dei comuni soggetti a sanzione, tenendo conto delle misure correttive, è necessario stabilire il livello di arrotondamento della percentuale di RD, che si ritiene debba essere arrotondata a livello decimale.

Ai fini dell'individuazione dell'importo della sanzione dovuta da ciascun Comune, è necessario stabilire le modalità di arrotondamento della differenza tra l'obiettivo di RD e la percentuale di RD effettivamente raggiunta che si ritiene debba essere effettuato per difetto.

Visto l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a misure per incrementare la raccolta differenziata;

visti gli articoli 7, 13 e 17 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge  
*delibera*

di approvare i dati di produzione dei rifiuti urbani relativi all'anno 2009, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 1);

di stabilire che ai fini dell'applicazione della sanzione per l'anno 2009, l'obiettivo di raccolta differenziata preso in considerazione è il 45%;

di stabilire, ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'articolo 17 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, l'utilizzo della metodologia di calcolo per la quantificazione degli abitanti equivalenti, di cui alla deliberazione di Giunta regionale numero 20-13488 del 27 settembre 2004;

di stabilire, per l'individuazione dei Comuni soggetti all'applicazione della succitata sanzione, il seguente livello di arrotondamento: i dati, relativi alle percentuali di raccolta differenziata ricalcolati anche in base alla riduzione dei rifiuti ed alle misure correttive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 20-13488 del 27 settembre 2004, devono essere arrotondati a livello decimale;

di stabilire che l'importo della sanzione dovuto da ciascun Comune tenuto al pagamento, come precedentemente individuato, sia determinato utilizzando il seguente livello di arrotondamento: i punti percentuali o frazioni di essi, ottenuti dalla differenza tra l'obiettivo di RD e la percentuale di RD effettivamente raggiunta, anche attraverso misure di riduzione e correttive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 20-13488 del 27 settembre 2004, devono essere arrotondati per difetto.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 14 decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

(omissis)

Allegato